



Regolamento regionale per la tenuta dell'Anagrafe degli Iscritti e dell'Albo degli elettori

(art. 2 comma 8 dello Statuto Regionale)

Approvato dall'Assemblea regionale il 27 settembre 2008

- 1) La dichiarazione di elettore del PD e l'iscrizione al Partito sono il presupposto all'esercizio dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto Nazionale e Regionale.
- 2) L'iscrizione avviene mediante la sottoscrizione e il ritiro della tessera (*). L'iscrizione è individuale e la sua validità è annuale. Al momento dell'iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
- 3) E' elettore del PD chi sottoscrive l'apposito modulo di dichiarazione predisposto dall' Ufficio adesioni regionale. La dichiarazione di elettore del PD è individuale e implica la registrazione nell'Albo pubblico degli elettori fino alla richiesta di revoca da parte dell'interessato. Con l'iscrizione all'Albo degli elettori, si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
- 4) L'Unione regionale del PD, in accordo con le organizzazioni provinciali/territoriali, promuove dal 1° novembre di ogni anno, la campagna di adesione assicurandone un'adeguata pubblicità.
- 5) Responsabile delle procedure di cui agli art. 2 e 3, è il Segretario del Circolo. Presso ogni Circolo le funzioni dell'Ufficio adesioni sono svolte dal Comitato direttivo del Circolo, i cui componenti affiancano il Segretario del Circolo nell'attività.
Il Segretario di Circolo, in forza del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, dovrà provvedere a conservare su supporto cartaceo le informazioni degli iscritti e degli elettori, e consentirne la consultazione agli iscritti del PD, limitatamente ai soli dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita e indirizzo), presso la sede del Circolo.
- 6) L'Ufficio adesioni di ogni Unione provinciale/territoriale garantisce l'applicazione del presente regolamento e cura la costituzione e la gestione:

- a) dell'Anagrafe degli iscritti, con l'inserimento e aggiornamento delle informazioni contenute nei moduli di iscrizione consegnate dai Circoli.
- b) dell'Albo degli elettori, con l'inserimento e aggiornamento delle informazioni contenute nelle dichiarazioni individuali.

La base dati viene gestita con *Andromeda*, software installato in ogni Unione provinciale/territoriale del PD dell'Emilia-Romagna.

- 7) L'Ufficio adesioni regionale, sulla base di questi dati, aggiorna mensilmente l'andamento statistico degli iscritti e degli elettori, suddiviso per Unione provinciale e per singoli Circoli, che verrà trasmesso all'Ufficio adesioni nazionale.

Le Commissioni di Garanzia di ogni Unione provinciale/territoriale e la Commissione regionale di Garanzia hanno la titolarità esclusiva dell'Anagrafe degli Iscritti e dell'Albo degli Elettori.

- 8) L'Ufficio adesioni territoriale/provinciale nomina il "Responsabile della base dati".

Il "Responsabile della base dati" nomina l'operatore o gli operatori addetti all'uso di *Andromeda*, con l'indicazione delle loro funzioni e competenze.

- 9) Alla chiusura del tesseramento viene prodotto un "Report statistico" per ogni Circolo territoriale che deve essere sottoscritto dal Segretario di Circolo, per la responsabilità affidatagli all'art. 5 del presente regolamento.

- 10) Il "Responsabile della base dati" predispose il report statistico dell'Anagrafe degli iscritti che la sottopone, per la certificazione, all'Organo provinciale/territoriale di garanzia che lo ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti.

- 11) L'Ufficio adesioni dell'Unione regionale nomina il "Responsabile delle base dati" acquisite dalle strutture provinciali/territoriali.

Il "Responsabile della base dati" dell'Unione regionale nomina l'operatore addetto alla gestione/archiviazione delle base dati di *Andromeda*, con l'indicazione delle funzioni e competenze attribuitegli.

- 12) Al termine di ogni anno l'Ufficio adesioni di ogni Unione provinciale/territoriale – contestualmente alla certificazione dell'Organo provinciale/territoriale di garanzia - trasmette all'Ufficio adesioni regionale la base dati degli iscritti e degli elettori e l'operatore addetto attiverà la procedura di chiusura/apertura anno.

La base dati verrà reinstallata nella struttura provinciale/territoriale per le attività di aggiornamento del "nuovo anno" e copia della base dati verrà archiviata dall'Unione regionale. I nominativi contenuti in questa base dati costituiranno l'elenco certificato degli iscritti e degli elettori.

- 13) In caso di convocazione della Convenzione nazionale, regionale o di altro livello, si redige l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti per la celebrazione delle Convenzioni suddette.

14) L'Ufficio adesioni regionale invierà all'Ufficio nazionale, l'Anagrafe degli iscritti dell'Emilia-Romagna, secondo i dati certificati dai singoli organi di garanzia delle Unioni provinciali/territoriali.

(15 settembre 2008)

(*)

Con riferimento all'art. 8 del Regolamento nazionale che stabilisce che "*L'iscrizione avviene presso la sede del Circolo mediante la sottoscrizione e il ritiro della tessera*", si precisa che è possibile anche la consegna della tessera presso il domicilio dell'iscritto/a, previo appuntamento con il Segretario del Circolo o altro componente del Comitato direttivo.